

Informativa dello studio

Mestre, 01 febbraio 2017

Oggetto: IL REGIME DI CONTABILITA' PER CASSA DELLE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

La Legge di Bilancio 2017 ha stravolto le regole per la determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata, stabilendo il passaggio dallo “storico” regime di competenza a quello di cassa a partire dal periodo d'imposta 2017. In particolare, il regime di cassa prevede che il reddito sia calcolato sottraendo ai ricavi e altri proventi **incassati** nel periodo d'imposta, le spese **pagate** nel medesimo esercizio.

Pertanto, il legislatore ha modificato l'art. 18, D.P.R. 600/1973, consentendo al contribuente di adottare tre tipologie di contabilità:

- 1- Tenuta dei soli registri obbligatori ai fini IVA, all'interno dei quali si devono indicare separatamente i ricavi non incassati e i costi non pagati nell'anno.
- 2- In aggiunta ai registri IVA, la tenuta di un ulteriore registro degli incassi e dei pagamenti, all'interno del quale annotare cronologicamente i ricavi percepiti e le spese sostenute, indicando l'importo, le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura di riferimento.
- 3- Adozione dei soli registri IVA, presumendo che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di effettivo incasso o pagamento. Tale possibilità è esercitabile su opzione vincolante per almeno un triennio.

È alternativamente possibile optare per il passaggio al regime di contabilità ordinaria, nel quale si continua a determinare il reddito in base al principio di competenza. Si sottolinea che negli ultimi anni le banche, al fine di valutare una pratica di concessione del credito, richiedono sempre più spesso un bilancio “completo” di situazione patrimoniale e conto economico. L'adozione della

contabilità ordinaria potrebbe consentire una via facilitata per l'accesso al credito, ma comporta diversi oneri, primo su tutti la registrazione delle movimentazioni bancarie.

Inoltre, si fa presente che il 2016 sarà l'ultimo anno in cui le rimanenze finali verranno conteggiate. Dal 2017, quindi, non vi saranno più rimanenze finali a meno che non si provveda al passaggio alla contabilità ordinaria.

Stante quanto sopra, si ritiene necessario che il cliente contatti lo studio per comunicare la scelta che intende intraprendere.